

STATUTO SFG PONTE TRESA

I. GENERALITA'

Abbreviazioni utilizzate nei testi:

Società Federale Ginnastica Ponte Tresa	SFGPT	www.sfgpontetresa.ch
Associazione Cantonale Ticinese di Ginnastica	ACTG	www.actg.ch
Federazione Svizzera di Ginnastica	FSG	www.stv-fsg.ch
Comitato Direttivo Commissione Tecnica	CD, CT	
Codice Civile Svizzero	CCS	

Nel testo, il genere maschile è usato in senso neutro e comprende sia il femminile sia il maschile.

Art. 1 Nome e Responsabilità

La Società Federale Ginnastica Ponte Tresa, fondata nel 1954 è una società ai sensi dell'art. 60 ss. del CCS.

Per gli obblighi finanziari assunti dalla società risponde unicamente il patrimonio sociale.
Ogni responsabilità finanziaria dei membri è esclusa.

Art. 2 Affiliazione

La SFG PONTE TRESA (SFGPT) è affiliata all'Associazione Cantonale Ticinese di Ginnastica (ACTG) e rispettivamente alla Federazione Svizzera di Ginnastica (FSG) e ne riconosce gli statuti ed i regolamenti.

Art. 3 Organo Ufficiale

Il sito internet www.sfgpontetresa.ch è l'organo ufficiale della Società. I contenuti e la forma sono condivisi dal Comitato Direttivo.

II. SCOPO

Art. 4 Scopo

La SFG PONTE TRESA ha gli stessi ideali delle Associazioni e Società menzionate all'art. 2 ai quali aderisce. Essa pratica e diffonde la ginnastica in tutte le sue forme.
In particolare si sforza di migliorare l'educazione fisica e morale della gioventù e di migliorare tra i suoi membri sentimenti di amicizia.

4.1

La SFG PONTE TRESA si impegna per uno sport sano, rispettoso, corretto e di successo; agisce e comunica in modo rispettoso e trasparente.

La SFG PONTE TRESA riconosce la "Carta Etica nello sport" in vigore e ne diffonde i principi ai propri membri.

La SFG PONTE TRESA si sottomette agli Statuti concernenti il doping ed agli Statuti in materia di etica di Swiss Olympic, così come ad altri documenti che li specificano.

Le rispettive disposizioni si applicano ai suoi organi, membri, atleti, allenatori, monitori e funzionari.

Le presunte violazioni sono esaminate da Swiss Sport Integrity (SSI) e vengono giudicate e sanzionate secondo i casi definiti dagli Statuti in materia di etica. Negli altri casi, la valutazione giuridica e, se del caso, le sanzioni sono di competenza esclusiva del Tribunale dello sport svizzero (TSS), ad esclusione dei tribunali dello stato, conformemente alle rispettive disposizioni degli Statuti concernenti il doping e degli Statuti in materia di etica.

La SFG PONTE TRESA riconosce inoltre i compiti e le competenze della Commissione etica della FSG conformemente agli Statuti di quest'ultima o ai relativi regolamenti.

Art. 5 Neutralità

La SFG PONTE TRESA è apartitica ed aconfessionale.

III. COMPOSIZIONE

Art. 6 Composizione

La SFG PONTE TRESA si compone di soci attivi, soci passivi e soci onorari. Sono considerati soci attivi i soci contribuenti in attività che hanno compiuto i 16 anni.

Sono considerati soci passivi i soci contribuenti non in attività o che, pur non avendo mai praticato l'attività ginnica, si dimostrano amici della SFG PONTE TRESA ed intendono sostenerla moralmente e materialmente. I soci attivi e passivi, in regola col pagamento della tassa annua, possono prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie con voto deliberativo, riservato l'art. 7.

L'Assemblea della SFG PONTE TRESA può, su proposta del Comitato Direttivo, con la maggioranza di 2/3 dei soci presenti, conferire il titolo di socio onorario a soci attivi o passivi particolarmente meritevoli.

I soci onorari sono esonerati dal pagamento della tassa pur mantenendo gli stessi diritti dei soci contribuenti.

Art. 7 Suddivisione

Nell'ambito della SFG si possono formare gruppi di ginnastica e di altre discipline contemplate dagli statuti cantonali e federali.

I soci attivi sono tenuti a partecipare alle manifestazioni indette dalla SFG PONTE TRESA, dall'ACTG e dalla FSG.

Si considerano ginnasti/e attivi/e chi ha compiuto il sedicesimo anno di età.

I/le ginnasti/e fino ai quindici anni possono partecipare alle assemblee ordinarie e straordinarie senza diritto di voto.

Art. 8 Tasse

Ai partecipanti dei vari gruppi della Società viene prelevata una tassa stabilita dall'Assemblea.

Art. 9 Dimissioni e Radiazioni

Le dimissioni dalla Società devono essere inoltrate per iscritto al Comitato Direttivo. Quando un socio è in mora con il pagamento della tassa sociale da un anno o più e quando un socio non frequenta più le lezioni ginniche e le manifestazioni sociali, è radiato dalla società.

IV. MISURE DISCIPLINARI**Art. 10 Definizione**

Un membro della Società può essere oggetto di misure disciplinari qualora contravvenga agli Statuti ed ai Regolamenti, si comporta disonorevolmente nella Società o fuori, si oppone alle decisioni o alle disposizioni del Comitato Direttivo o non paga le tasse sociali dopo infruttuosa diffida.

Art. 11 Genere

Possono essere comminate le seguenti misure disciplinari:

- a. l'ammonimento scritto (lettera per posta semplice da CD della SFG)
- b. l'esclusione dalla partecipazione ai concorsi
- c. la sospensione di tutti i diritti nell'ambito della Società
- d. l'espulsione dalla Società.

Art. 12 Competenze

Sono di competenza del Comitato Direttivo le misure disciplinari previste dall'art. 11 lett. a. e b.

Sono di competenza dell'Assemblea generale con la maggioranza di 2/3 dei soci presenti le altre misure disciplinari su proposta del Comitato Direttivo (CD).

E' facoltà del Comitato Direttivo di sospendere in via provvisoria un socio nell'attesa della decisione dell'Assemblea generale, una volta esperita l'inchiesta.

Art. 13 Durata

Tutte le misure disciplinari, tranne l'ammonimento scritto e l'espulsione, hanno una durata che viene stabilita dall'Assemblea.

L'Assemblea generale può deferire al Comitato Direttivo la competenza di annullare il provvedimento qualora non sussistano più le cause che lo hanno determinato.

Art. 14 Riammissione

Un membro espulso dalla Società può essere riammesso dall'assemblea generale su proposta del Comitato Direttivo, con la maggioranza di 2/3 dei soci presenti.

Art. 15 Ricorso

Contro le misure disciplinari comminate dal Comitato Direttivo gli interessati hanno diritto di ricorso all'Assemblea generale.

Il ricorso va presentato all'Assemblea generale tramite il Comitato Direttivo entro il termine di 30 (trenta) giorni dall'adozione del provvedimento.

Il ricorso ha effetto sospensivo, ad eccezione delle misure di cui alle lettere b. e c. dell'art. 11.

V. ORGANIZZAZIONE**Art. 16 Organi**

Gli organi della Società sono:

1. L'Assemblea generale dei soci
2. Il Comitato Direttivo
3. La Commissione Tecnica
4. I Revisori dei conti.

Art. 17 L'Assemblea generale dei soci**17.1**

L'Assemblea generale dei soci è l'organo superiore della Società. Essa si compone:

- dei soci attivi
- dei soci passivi
- dei soci onorari
- dei membri del Comitato Direttivo
- dei membri della Commissione Tecnica
- dei membri dell'Ufficio di controllo.

17.2

Tutti i componenti dell'Assemblea generale dei soci hanno diritto di voto.

17.3

Essa viene convocata in via ordinaria dal Comitato Direttivo ed è competente di decidere quanto non è dal presente Statuto espressamente deferito al Comitato Direttivo.

Può essere convocata in via straordinaria per decisione del Comitato Direttivo o su richiesta scritta inoltrata al Comitato da almeno 1/5 dei soci.

L'Assemblea generale ordinaria ha luogo ogni anno.

17.4

I principali oggetti di sua competenza sono:

- a. la nomina del presidente del giorno e degli scrutatori
- b. l'esame, l'approvazione e la modifica dello Statuto sociale
- c. l'approvazione del verbale dell'ultima Assemblea
- d. l'approvazione dei rapporti di gestione, tecnico e finanziario

- e. l'approvazione dei conti preventivi e dei conti consuntivi
- f. la determinazione delle tasse sociali
- g. l'autorizzazione per ogni spesa straordinaria superiore a CHF. 20'000.--
- h. la nomina, su proposta del Comitato Direttivo di soci onorari
- i. le decisioni relative:
 - alle sanzioni di cui all'art. 11 c. e d.
 - alle proposte di cui all'art. 18
 - allo scioglimento della Società
- l. le nomine
 - del Presidente
 - del Comitato Direttivo
 - di due Revisori
- m. l'approvazione dei regolamenti e loro variazioni
- n. l'approvazione del programma di attività annuale
- o. l'istituzione, l'impiego e la eliminazione di fondi speciali
- p. decidere in merito a proposte e mozioni presentate dai membri.

17.5

L'Assemblea generale dei soci può deliberare qualunque sia il numero dei soci presenti.

Le decisioni e le nomine sono prese in votazione aperta, salvo richiesta di voto segreto domandata da almeno 1/3 dei soci presenti.

Per decisioni di ordinaria importanza decide la maggioranza relativa dei voti espressi.

Fanno eccezione:

- le misure disciplinari (maggioranza qualificata di 2/3 dei presenti)
- la riammissione dei membri (maggioranza qualificata di 2/3 dei presenti)
- la nomina dei soci onorari o la revoca (maggioranza qualificata di 2/3 dei presenti)
- la decisione per l'iscrizione all'ordine di proposte tardive od urgenti (maggioranza qualificata di 2/3 dei presenti)
- la decisione per la modifica degli Statuti sociali (maggioranza qualificata di 2/3 dei presenti)
- la decisione di scioglimento della Società (maggioranza qualificata di 4/5 dei presenti).

Nel caso in cui vi siano più candidati per una sola nomina, le nomine vengono decise:

- in sede di prima votazione sulla base della maggioranza assoluta dei soci presenti
- nella seconda votazione farà stato la maggioranza relativa.

17.6

Le trattande per l'Assemblea generale devono essere allestite dal Comitato Direttivo, il quale presenta le sue proposte.

La convocazione avviene mediante pubblicazione di un avviso ai soci almeno 20 giorni prima della data prestabilita.

Art. 18 Proposte

Proposte da parte dei soci devono essere sottoposte per iscritto al Comitato Direttivo almeno 15 giorni prima dell'Assemblea generale.

Proposte che non sono all'ordine del giorno saranno trattate solo se la maggioranza di 2/3 dei soci presenti lo decide.

Art. 19 Diritto di voto e di elezione

Tutti i componenti dell'Assemblea Generale possono essere eletti alle cariche sociali.

Art. 20 Comitato Direttivo

Il Comitato Direttivo rappresenta la Società di fronte ai terzi.

La composizione del comitato tiene conto delle rappresentanze di genere dei propri soci.

I suoi membri stanno in carica quattro anni e sono sempre rieleggibili.

Esso si compone di almeno 5 membri dei quali:

- un Presidente
- un Vice Presidente
- un Segretario
- un Cassiere
- un Presidente della Commissione Tecnica

Il Comitato Direttivo amministra e dirige la Società. È autorizzato a disporre liberamente dei fondi sociali come da preventivi e per spese straordinarie fino alla concorrenza massima di Fr. 20'000.--.

Si riunisce su invito del Presidente tutte le volte che la situazione lo richieda, oppure su domanda della maggioranza dei suoi membri.

E' abilitato a decidere solo se presenti almeno 2/3 dei suoi membri. E' compito suo la nomina dei Delegati Cantionali.

20.1 Conflitti d'interesse

I membri del Comitato direttivo adempiono ai loro obblighi con la diligenza e l'efficacia necessarie, al meglio delle loro capacità e svolgono la loro attività esclusivamente nell'interesse del club.

Se esiste un rischio di conflitto di interessi per un membro del Comitato direttivo riguardo ad una decisione del suddetto Comitato, lo comunica al Presidente e si ritira al momento delle deliberazioni e della presa di decisione. Inoltre, questa persona si astiene da qualsiasi scambio con gli altri membri del Comitato direttivo riguardo alla decisione. L'astensione dal voto per conflitto di interessi deve essere riportata nel verbale.

Se il conflitto di interessi riguarda il Presidente, sarà loro compito informare il loro supplente.

Se il membro interessato contesta l'accusa di conflitto di interessi, il Comitato direttivo prende una decisione alla quale non partecipa il membro interessato.

Accettazione di regali: i membri di Comitato non possono sollecitare, ricevere, accettare o concedere vantaggi diretti o indiretti che abbiano qualsiasi relazione con il loro mandato all'interno della SFG PONTE TRESA che potrebbero dare tale impressione e che abbiano un valore superiore al simbolico.

Art. 21 Funzioni

Il Presidente dirige le riunioni e le Assemblee, sorveglia che vengano eseguite le decisioni sociali e presenta all'Assemblea una relazione scritta.

La sua firma, in unione a quella del Segretario o del Cassiere, impegna legalmente la Società.

Il Vice Presidente collabora strettamente con il Presidente nelle sue mansioni e ne assume le funzioni in caso di suo impedimento.

Il Segretario redige verbale, tiene l'elenco dei soci, sbriga la corrispondenza e ordina l'archivio.
Il Cassiere tiene la cassa e la contabilità sociale, dispone e sorveglia l'esazione delle tasse sociali, amministra il patrimonio sociale in fondi liquidi ed è responsabile dell'assicurazione dei ginnasti. A chiusura dell'esercizio il cassiere dovrà presentare il bilancio sociale.
Nessun conto deve essere pagato senza il visto del Presidente o del Vice-Presidente.
Il Presidente della Commissione Tecnica ha funzione di collegamento tra questa Commissione ed il Comitato.
La fissazione dei compiti per i membri restanti è competenza del Comitato.
In casi urgenti può prendere decisioni di normale competenza dell'Assemblea generale dei soci, riservata la ratifica.
La fissazione dei compiti per i membri restanti è competenza del Comitato.

Art. 22 Commissione Tecnica

Il Presidente della Commissione Tecnica è eletto dal CD.
Essa si compone, oltre che dal suo Presidente, da monitori o responsabili dei vari gruppi. Si riunisce su convocazione del suo Presidente, su domanda di suoi membri o del Presidente del Comitato Direttivo.
Le decisioni sono prese a maggioranza dei presenti.
La Commissione Tecnica è responsabile di tutti i problemi tecnici che concernono l'attività della Società.
In particolare deve provvedere a:

- preparare, dirigere, sorvegliare la partecipazione a tutti i corsi sociali, cantonali e federali per le monitrici ed i monitori e compilarne le indennità
- esaminare ed approvare le disposizioni tecniche proposte dalle monitrici e dai monitori
- elaborare il piano tecnico generale e particolare di ogni manifestazione prevista dal programma di attività sorvegliandone la completa applicazione
- sorvegliare, dal punto di vista tecnico, l'attività dei gruppi
- esaminare le qualifiche dei giurati da proporre all'ACTG per i concorsi individuali e di sezione
- promuovere le manifestazioni facoltative
- tenere aggiornati gli stati di servizio delle monitrici e dei monitori
- tenere il controllo delle assiduità alle lezioni e proporre eventualmente riconoscimenti.

Art. 23 Revisori

I Revisori designati esaminano i conti annuali e l'inventario e presentano un loro rapporto all'Assemblea generale.
Essi vengono eletti dall'Assemblea per un periodo di due anni e sono rieleggibili.
Almeno 15 giorni prima dell'Assemblea generale ordinaria i revisori sono convocati personalmente dal Cassiere.

VI. AMMINISTRAZIONE

Art. 24 Gestione

La Gestione sociale si apre al 1. settembre e chiude al 31 agosto di ogni anno civile. Le entrate della Società sono rappresentate da:

- a. tasse sociali dei soci
- b. sussidi, tasse straordinarie, ecc.
- c. elargizioni diverse
- d. ricavi da manifestazioni
- e. diversi.

Per gli impegni finanziari della Società fa stato unicamente il patrimonio sociale. È esclusa ogni responsabilità finanziaria dei soci.

VII. ATTIVITA' SOCIALE

Art. 25 Lezioni

L'ordine delle lezioni è di competenza della Commissione Tecnica.

L'assiduità dei ginnasti alle lezioni potrà essere premiata con un riconoscimento speciale.

Art. 26 Distinzioni

Ogni distinzione ottenuta dalle Sezioni resta di proprietà della Società che le conserva nell'archivio.

VIII. DISPOSIZIONI FINALI

Art. 27 Revisione Statuto

Ogni modifica dello Statuto Sociale deve essere approvata dall'Assemblea generale con la maggioranza di 2/3 dei soci presenti.

Art. 28 Scioglimento

Lo scioglimento della Società è deciso da un'Assemblea generale straordinaria. All'ordine del giorno deve figurare quest'unica trattanda. Lo scioglimento può essere proposto dal Consiglio Direttivo o da 1/5 dei soci iscritti. Esso deve essere approvato dai 4/5 dei membri presenti aventi diritto di voto.

Art. 29 Destinazione del patrimonio

In caso di scioglimento della Società, l'Assemblea generale stabilisce le clausole stipulanti la consegna dell'archivio, del patrimonio sociale e del materiale all'ACTG che li manterrà fino alla fondazione di una nuova Società di ginnastica a Ponte Tresa aventi gli stessi scopi della SFG PONTE TRESA.

Se entro 5 (cinque) anni non venisse ricostituita una Società avente gli stessi scopi, il patrimonio sociale decadrà a favore della causa ginnica, nell'ambito esclusivo dell'ACTG.

Art. 30 Statuti cantonali

Per tutto quanto non contemplato nel presente Statuto, fanno stato gli Statuti federali della FSG, gli Statuti cantonali dell'ACTG rispettivamente quanto stabilito in materia dal CCS.

Art. 31 Entrata in vigore

Il presente Statuto, approvato dall'Assemblea generale ordinaria dei soci svoltasi a Ponte Tresa il **16 novembre 2025**, annulla ogni altra disposizione anteriore ed entra in vigore con l'approvazione da parte del Comitato direttivo dell'ACTG.

PER LA SOCIETÀ FEDERALE GINNASTICA PONTE TRESA

La Presidente

Claudia Bielli

Approvato dal Comitato direttivo in data **8 ottobre 2025**.

PER L'ASSOCIAZIONE CANTONALE TICINESE DI GINNASTICA

Il Presidente

Loris Galbusera